IL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Rivista giuridica

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - SEZIONI UNITE,

ORDINANZA n. 30650/2018

Di FULVIO GRAZIOTTO

Sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato ammesso solo per difetto di giurisdizione

Massima: Il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto quando sia stato determinato dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda.

Il sindacato permesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione può soltanto comprendere le ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione, e tali non sono gli errores in iudicando.

Il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto quando sia stato determinato dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, e non rilevano a tal fine i vizi di giudizio.

Osservazioni.

Il caso riguardava una società che aveva richiesto il risarcimento dei danni da ritardo in conseguenza della determina dirigenziale della Regione che aveva negato, dopo sei anni, l'installazione di un nuovo parco eolico.

Il Consiglio di Stato aveva respinto la domanda della società, statuendo che la legittimità del provvedimento di diniego impediva di riconoscere il risarcimento.

La società proponeva il ricorso per il superamento dei limiti esterni alla giurisdizione, ritenendo che il Consiglio di Stato avrebbe rifiutato di esercitare la giurisdizione attribuitagli dall'art. 2-bis della Legge n. 241/1990.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto il ricorso inammissibile perché la censura sollevata dalla società si risolveva in un semplice addebito di violazione di legge, *«per aver il Consiglio di Stato interpretato la disposizione nel senso che il risarcimento del danno discendente dal ritardo non poteva essere accordato attesa la legittimità del provvedimento»*.

Il Consesso ha precisato che *«il sindacato che deve ritenersi permesso a queste Sezioni Unite della Corte può soltanto comprendere le ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione; e che tali non sono - per quanto qui direttamente interessa - gli errores in iudicando»*, e che *«se fosse diversamente - si sottoporrebbe la decisione del giudice speciale al controllo delle Sezioni Unite in deroga ai principi costituzionali che continuano a separare i poteri delle differenti magistrature»*.

Gli *errores in iudicando* (cd. "vizi di giudizio"), sono gli errori in cui è incorso il giudice nella individuazione e nella applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. SS.UU. 13976/2017
2. Corte Cost. 6/2018